



# COMUNE DI CENTO

## PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)  
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Originale

Verbale n° 37 del 17/06/2015

### Atti del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica

**Oggetto:** *REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. MODIFICA. .*

Oggi diciassette Giugno Duemilaquindici alle ore 19:15 nella sala delle adunanze presso Casa Pannini - Corso Guercino 74 - Cento si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in sessione Ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	LODI PIERO	Sindaco	X	
2	FORTINI VASCO	Presidente	X	
3	CARIANI MARCELLA	Consigliere Anziano	X	
4	GARUTI GIAN GABRIELE	Consigliere	X	
5	CONTI ROBERTO	Consigliere	X	
6	MATTIOLI MASSIMO	Consigliere	X	
7	ZAPPATERRA DENIS	Consigliere	X	
8	DINELLI ANNA	Consigliere		X
9	TESTONI MICHELE	Consigliere	X	
10	TASSINARI COSMA	Consigliere	X	
11	CARLOTTI CINZIA	Consigliere	X	
12	CORVINI LUIGI	Consigliere	X	
13	TOSELLI STEFANO	Vice Presidente		X
14	GALUPPI GIANPAOLO	Consigliere	X	
15	PARESCHI FAUSTO	Consigliere	X	
16	MAGAGNA LORENZO	Consigliere		X
17	MATTARELLI MARCO	Consigliere	X	
			14	3

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, CLEMENTE MARGHERITA.

Presiede il Sig. FORTINI VASCO nella sua qualità di Presidente.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: MATTIOLI MASSIMO - ZAPPATERRA DENIS - GALUPPI GIANPAOLO.

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

SONO PRESENTI GLI AESSORI MANDRIOLI, BUSI E ROLFINI

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del Dl n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da successivi provvedimenti normativi;

- il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina dell'IMU con delibera di Consiglio Comunale n.62 del 28/05/2012;

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 istituisce l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

Visto:

- l' art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- l' art. 42 lett. A) del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di ordinamento tributi;

Premesso che

- l'art. 9-bis del Dl n. 47 del 2014 abroga l'art. 13, comma 2, del Dl n. 201 del 2011, che dava la possibilità ai comuni di disporre con regolamento l'assimilazione all'abitazione principale dell'abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all' estero;
- il Comune di Cento, in virtù del succitato art. 13, con regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28/05/2012, aveva assimilato all'abitazione principale quella posseduta dai cittadini italiani iscritti AIRE;

Dato atto che il vigente art. 9-bis del DL 47/2014 ora dispone che *«A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso»;*

Ritenuto pertanto di abrogare la norma regolamentare in contrasto con la normativa vigente e segnatamente di abrogare il secondo periodo dell'art. 3 rubricato "Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE";

Richiamato il comma 167 art. 1 della L. 296/2006, a norma del quale gli enti locali possono compensare somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali;

Ritenuto di introdurre la possibilità per il contribuente di effettuare la compensazione tra debiti e crediti IMU e tra questi e quelli TASI, fino ad un massimo di euro mille. Con tale disposizione il contribuente che vanta un credito per IMU o TASI non dovrà più presentare l'istanza di rimborso ma potrà utilizzare direttamente tale credito per pagare l'IMU o la TASI in scadenza;

Preso atto che, ammettendo tale possibilità, si inserisce nel regolamento uno strumento di notevole semplificazione, in quanto si azzerano i tempi per il ricevimento del rimborso dell'imposta erroneamente versata, l'Ufficio Tributi non dovrà più notificare provvedimenti di rimborso, disporre la liquidazione e tutti gli altri atti conseguenti, con risparmio di costi oltre che di tempi;

Ritenuto in sede di prima applicazione di stabilire la possibilità di compensare importi non superiori a 1000 euro, che rappresentano la casistica di maggior frequenza;

Ritenuto pertanto di apportare la seguente modifica al vigente regolamento comunale per semplificare i rapporti con i contribuenti, introducendo l'ulteriore art. 3 bis:

- art. 3 bis rubricato "Compensazione IMU/IMU e IMU/TASI" con il seguente contenuto:

*L' obbligazione tributaria di importo non superiore a mille euro può essere estinta, anche parzialmente, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU ovvero con credito e debito TASI, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell' IMU o della TASI.*

*Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima del termine previsto per il versamento dell' entrata dovuta.*

*Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.*

Acquisito il parere dell'organo di revisione, , reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Richiamato il Decreto del Ministero dell' Interno 13/5/2015 che ulteriormente differisce al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015;

Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n.388/2000, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n.448/2001, il 1° gennaio 2015.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Bilancio;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

PRESENTI E VOTANTI N. 14 – VOTI FAVOREVOLI N. 10 – VOTI CONTRARI N. 1 (Mattarelli) – ASTENUTI N. 3 (Corvini, Galuppi, Pareschi)

#### DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di apportare al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria le seguenti modifiche:

A) l'art. 3 "Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE" il periodo 2 è abrogato;

B) introduzione dell' art. 3 bis rubricato "Compensazione IMU/IMU e IMU/TASI" con il seguente contenuto:

*L' obbligazione tributaria di importo non superiore a mille euro può essere estinta, anche parzialmente, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU ovvero con credito e debito TASI, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell' IMU o della TASI.*

*Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal comune, almeno trenta giorni prima del termine previsto per il versamento dell' entrata dovuta.*

*Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.*

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n.388/2000, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n.448/2001, il 1°gennaio 2015;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;
4. di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, con le modifiche di cui al punto 1, è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1).



**COMUNE DI CENTO  
(PROVINCIA DI FERRARA)**

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL' IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 62 del 28/05/2012

Modificato con atto di Consiglio Comunale n. 37 del 17/06/2015

## **INDICE**

**Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento**

**Art. 2 – Immobili inagibili - inabitabili**

**Art. 3 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili**

**Art. 3 bis - Compensazione IMU/IMU e IMU/TASI**

**Art. 4 - Entrata in vigore del regolamento**

## **Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento**

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU – di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2001, n. 23.

Il Comune di Cento è il soggetto attivo d'imposta ai fini IMU per gli immobili ubicati nel proprio territorio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 2 – Immobili inagibili - inabitabili**

La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; la riduzione è limitata al periodo dell' anno durante il quale sussistono le condizioni.

Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che sono oggettivamente ed assolutamente inadatti all' uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all' integrità fisica o della salute delle persone, in quanto diroccati, pericolanti o fatiscenti e tale degrado fisico sopravvenuto non è superabile con interventi di manutenzione.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all' ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di inagibilità o inabitabilità, può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.

Il proprietario può chiedere che l' inagibilità o l' inabitabilità venga accertata dall' ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del richiedente.

La riduzione dell' imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all' ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato.

## **Art. 3 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE**

Ai fini della applicazione della aliquota ridotta e della detrazione d' imposta, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(secondo periodo abrogato con atto di Consiglio Comunale n. del )

## **Art. 3 bis - Compensazione IMU/IMU e IMU/TASI**


L' obbligazione tributaria di importo non superiore a mille euro può essere estinta, anche parzialmente, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU ovvero con credito e debito TASI, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell' IMU o della TASI.

Il contribuente che intende avvalersi della compensazione sull' anno di imposta in corso, presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal comune, almeno trenta giorni prima del termine previsto per il versamento dell' entrata dovuta.

Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

## **Art. 4 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.



Prot. 28616 del 17/6/2015

Comune di Cento  
Collegio dei Revisori 2012-2015

Parere regolamenti  
(agg. 17/6/15)

Rev. 0 del 7/10/2012

**Oggetto: Parere proposta di deliberazione consiliare n. 27 del 10/6/15 Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria. Modifica. n. 29 del 12/6/2015 – Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali. Modifica, n. 28 del 10/6/2015 – Approvazione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie ed extratributarie**

Il Collegio dei Revisori

Dott. Moreno Tommasini . Presidente  
Dott. Federico Saini – componente  
Dott. Luciano Salsi . Componente

Esaminate le seguenti proposte:

- a) deliberazione n. 27 del 10/6/2015 – Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria. Modifica.
- b) deliberazione n. 29 del 12/6/2015 – Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali. Modifica
- c) deliberazione n. 28 del 10/6/2015 – Approvazione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie ed extratributarie

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;  
Visto il TUEL 18 agosto 2000, n. 267

Considerato che al Collegio compete l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 239 – comma 1 lettera b) punto 7) "proposte di regolamento di contabilità, economato provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Considerato che le proposte regolamentari rientrano nell'ambito di applicazione della citata normativa;

Richiamato l'art. 239 – comma 1 bis del TUEL, inserito dal DI 10 ottobre 2012, n. 174 art. 3 c. 1 lett. o) punto 2) che recita: "Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione".

Considerato che la delibera in oggetto risulta coerente con la normativa vigente;

Considerato che sulla proposta di deliberazione è stato rilasciato parere contabile favorevole del responsabile dei servizi finanziari;

DELIBERA


- 1) di esprimere parere favorevole alle proposte di deliberazione di cui sopra.

Dott. Moreno Tommasini

Dott. Federico Saini

Dott. Luciano Salsi

Nota: documento firmato digitalmente



Proposta di deliberazione n. 27 del 10/06/2015  
Settore proponente RAGIONERIA E FINANZE

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA. MODIFICA.**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere  
FAVOREVOLE

Cento, 10/06/2015

Firma  
Il Responsabile del Servizio  
(Denise Frapiccini)



---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed esaminata la proposta di  
deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE.

Cento, 10/06/2015

Firma  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Denise Frapiccini)




---

### **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Visto l'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed esaminata la proposta di deliberazione  
si attesta la copertura finanziaria.

Cento, 10/06/2015

Firma  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Denise Frapiccini)




Verbale n° 37 del 17/06/2015


Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. MODIFICA.**

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma  
Il Presidente  
FORTINI VASCO



Firma  
Il Segretario Generale  
CLEMENTE MARGHERITA.




---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Si certifica che copia in PDF della presente deliberazione di Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio ([www.comune.cento.fe.it](http://www.comune.cento.fe.it)) per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 ( art. 124, comma 1 ).

Cento, 24 GIU. 2015

Firma  
Il Segretario Generale  
CLEMENTE MARGHERITA



---

**CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data \_\_\_\_\_

Cento, \_\_\_\_\_

Firma  
Il Segretario Generale  
CLEMENTE MARGHERITA

